
Circolare di studio n. 16/2015

Periodo 1-15 Settembre

SG

Studio Gurgenti

Dottori Commercialisti

Sommario

Bene a sapersi.....	3
Voluntary Disclosure possibile anche per le liberalità indirette.....	3
Voluntary Disclosure o ravvedimento operoso per le imposte di registro, donazione e successione	5
Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo Avs, e possibile regolarizzazione.....	6
Preclusione all'autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale	7
Agenda.....	9
Scadenario dal 1 al 15 settembre 2015	9
Formulario operativo.....	15
Regolamento aziendale inerente ai rimborsi spese per i lavoratori dipendenti	15
Indici, dati e schede operative.....	20
Coefficienti di rivalutazione del TFR – Aggiornamento mese di luglio 2015	20
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Aggiornamento mese di luglio 2015	22
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – Aggiornamento mese di luglio 2015	22
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti – Aggiornamento mese di luglio 2015	23
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di luglio 2015	24
Individuazione delle variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di luglio 2015	26
Dossier Casi e Contabilità.....	28
Quadro RW e conto corrente bancario di un esercente un'attività commerciale detenuta in Slovenia utilizzato nell'esercizio della propria attività.....	28
Imposta di registro dovuta per il deposito cauzionale e delle altre garanzie personali previste in un contratto di locazione	31

Bene a sapersi

Voluntary Disclosure possibile anche per le liberalità indirette

Nell'ambito della procedura di *collaborazione volontaria (voluntary disclosure)*, possono emergere trasferimenti di ricchezza non formalizzati in atti scritti, come, a titolo meramente indicativo, nelle situazioni di:

- rinuncia a crediti;
- elargizioni di denaro contante prelevato dai conti esteri (donazioni);

e simili, posti in essere nei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione.

Per individuare le regole che dovevano e devono essere rispettate è necessario fare riferimento all'art. 69 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, che ha variato le disposizioni contenute nel Tus - Testo unico concernente le imposte di donazione e successione (di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) - compreso un particolare trattamento per le cosiddette "liberalità indirette", ossia quegli atti di disposizione non formalizzati in atti pubblici, che, ai fini pratici, perseguono le medesime finalità delle donazioni tipiche.

In particolare, il comma 3 dell'art. 56-*bis* del testo unico, introdotto dalla lettera p) del comma 1 dell'art. 69 citato, prevedeva che tali liberalità potevano essere registrate volontariamente; in tale ipotesi l'imposta dovuta veniva determinata sulla base delle aliquote indicate nell'art. 56 (3%, 5% e 7%), tenendo in ogni caso presente che erano escluse da tassazione:

- ✓ le liberalità e le donazioni considerate spese non soggette a collazione (di cui all'art. 742 del codice civile);
- ✓ le donazioni di modico valore, aventi per oggetto beni mobili (di cui all'articolo 783 del codice civile).

Per l'accertamento delle liberalità indirette era prevista una particolare disciplina.

Al riguardo, si pone in evidenza che il comma 1 dell'art. 56-*bis* stabiliva che si potesse procedere ad accertamento *esclusivamente* in presenza di due condizioni e precisamente quando:

- l'esistenza di liberalità risultava da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;
- le liberalità anche cumulativamente avessero determinato un incremento patrimoniale superiore a € 180.760,00 con riferimento ad un unico beneficiario;

con applicazione, da parte dell'ufficio, dell'aliquota - in misura fissa a prescindere dal grado di parentela del beneficiario - del 7% sulla parte dell'incremento patrimoniale dovuto alla liberalità che eccedeva la franchigia.

Ai fini procedurali e operativi si deve precisare che il quadro normativo di riferimento è stato successivamente modificato, tra l'altro, dall'art. 2, commi da 47 a 53, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, che, in particolare, ai sensi:

- dell'art. 2, comma 47, del predetto decreto legge, stabiliva che veniva "istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54";

- dell'art. 2, comma 50, del predetto decreto legge, veniva, inoltre, stabilito che *“per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo unico di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001”*.

Ne deriva, di conseguenza, che in quest'ambito, si ritengono rientranti anche le liberalità indirette, che, pertanto, si devono ritenere imponibili anche nell'ambito della riformata imposta.

Il legislatore, infatti, in relazione al combinato disposto degli artt. 1 del Tus - testo unico concernente le imposte di donazione e successione - e 2, comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, attribuendo rilevanza fiscale ai fini della predetta imposta anche ai *“trasferimenti di beni e diritti ... a titolo gratuito”*, ha ricompreso nell'ambito applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni ogni forma di liberalità tra vivi, compresa quella indiretta.

Tenendo in considerazione che l'imposta sulle successioni e donazioni si applica:

- al trasferimento di beni e diritti mediante successione *mortis causa*;
- alle donazioni (art. 769 del codice civile) o altre liberalità tra vivi, escluse le erogazioni liberali effettuate per *“...spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, (...) quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze”* (art. 742 del codice civile), e le donazioni di modico valore (art. 783 del codice civile);
- alle liberalità indirette *“...risultanti da atti soggetti a registrazione...”*;
- alla *“...costituzione di vincoli di destinazione...”*, come, ad esempio, costituzione di *trust*, costituzione di fondo patrimoniale, intestazione fiduciaria di beni;
- al trasferimento di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito. Vale a dire agli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna controprestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni;
- alla *“... costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni”*;

si perviene all'assunto che l'imposta sulle successioni e donazioni si rende operativa nei riguardi delle *“liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”* (art. 1, comma 4-bis, del Tus-testo unico concernente le imposte di donazione e successione), nonché alle altre *“liberalità tra vivi”* che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione).

L'imposta, ai sensi del citato art. 1, comma 4-bis, non deve essere, comunque, essere applicata nei casi di donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti:

- ✓ il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari;

o:

- ✓ il trasferimento di aziende;

se per l'atto è prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini della problematica in argomento, in relazione al disposto dell'art. 56-bis citato, rimasto immutato nella sua formulazione, che, tuttavia, deve necessariamente risultare armonizzato con le nuove disposizioni, e, conseguentemente, si deve riferire alle aliquote e alle franchigie vigenti.

In concreto, le liberalità diverse:

- dalle donazioni;
- da quelle risultanti da atti di donazione;

effettuati all'estero a favore di residenti devono essere accertate e sottoposte ad imposta se risultano:

- *in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza*, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi;

e

- l'entità del loro valore è superiore alle franchigie di:
 - € 1.000.000,00, per coniuge e parenti in linea retta;
 - € 1.500.000,00, per minori e portatori di handicap;
 - € 100.000,00, per fratelli e sorelle;

mentre per le situazioni in cui non sono previste franchigie (casi in cui i soggetti beneficiari sono diversi dal coniuge e dai parenti in linea retta), l'imposta trova, comunque, applicazione a prescindere dall'importo della donazione.

Per le fattispecie di liberalità in esame che si devono ritenere "imponibili", l'aliquota da applicare è quella dell'8%, che costituisce l'attuale percentuale massima prevista.

Da quanto accennato, si ritiene che il contribuente, ferma restando la possibilità, secondo i principi generali, di regolarizzare la propria posizione, ha la possibilità di fornire le informazioni utili all'accertamento delle imposte in argomento in sede di *procedura di collaborazione volontaria*.

Voluntary Disclosure o ravvedimento operoso per le imposte di registro, donazione e successione

Il D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, circoscrive l'ambito oggettivo della *procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure)* alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di dichiarazione in materia di monitoraggio fiscale, nonché:

- alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- alle imposte sostitutive;
- all'Irap - imposta regionale sulle attività produttive;
- all'Iva - imposta sul valore aggiunto;

per cui, ai fini procedurali, si devono ritenere non rientranti nel descritto ambito oggettivo, e, conseguentemente, come regola, non sono interessate dai previsti benefici, le violazioni dichiarative in materia di:

- ✓ imposta di registro;
- ✓ imposta sulle donazioni;
- ✓ imposta di successione;

in quanto, per tali violazioni, non è stata espressamente prevista l'applicazione automatica degli effetti premiali connessi con il perfezionamento della procedura.

Si è precisato "come regola", in quanto se dall'istruttoria, comunque, dovessero emergere elementi in merito a violazioni poste in essere dal contribuente con riguardo ai tributi predetti, l'ufficio è tenuto ad attivare le conseguenti attività di controllo.

Al riguardo, come puntualizzato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 11 agosto 2015, n. 30/E:

- i contribuenti potranno ovviamente fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche dei tributi non ricompresi nella procedura, fornendone evidenza nella relazione illustrativa;

in modo da:

- consentire all'Amministrazione finanziaria, in linea con i criteri generali di determinazione delle sanzioni, di valutare in sede di determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, la piena e spontanea collaborazione fornita per la ricostruzione degli imponibili inerenti alle imposte di registro, sulle donazioni o di successione come una circostanza di carattere eccezionale idonea a giustificare un ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

In alternativa, il soggetto interessato ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione con riguardo alle imposte in argomento facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, anche successivamente alla presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione, senza, tuttavia, poter beneficiare della riduzione sanzionatoria *ex art. 7, comma 4, citato*, la cui applicazione compete, in via esclusiva, all'Amministrazione finanziaria.

Trattamento fiscale applicabile alle rendite del tipo Avs, e possibile regolarizzazione

Le rendite del tipo Avs corrisposte da parte dell'Assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti conseguite da persone fisiche residenti in Italia, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscosse nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta da parte dell'intermediario presso il quale vengono accreditate.

La norma citata dispone, infatti, che *“Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”* (al riguardo, si rammenta che l'indicazione delle ritenute operate dai sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione deve essere effettuata nel quadro SG del modello 770 Ordinario, utilizzando la causale F).

In proposito, la circolare ministeriale n. 6 dell'8 giugno 1993 (protocollo n. 12/108) ha chiarito che l'applicazione della norma predetta deve essere considerata di portata generale, e che, pertanto, devono essere assoggettati ad una ritenuta alla fonte all'atto della corresponsione, anche le rendite Avs corrisposte a percettori di nazionalità svizzera, se residenti in Italia.

Ne deriva, di conseguenza, che ogniqualvolta l'accredito dell'Avs svizzera non risulta effettivamente canalizzato in Italia, sorgono specifici dubbi procedurali in relazione al trattamento fiscale da applicare alle rendite effettivamente percepite.

Infatti, in assenza di un sostituto d'imposta residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d'imposta, la disposizione di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 413 non può trovare applicazione, anche perché la stessa norma non disciplina in modo esplicito l'ipotesi in cui il percettore che ha ricevuto l'accredito all'estero possa procedere ad autoliquidare in dichiarazione dei redditi l'imposta dovuta assoggettando le rendite ad un'imposizione sostitutiva dell'Irpef con la medesima aliquota del 5% cento che le stesse avrebbero scontato canalizzandone la riscossione in Italia.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate, nella circolare 11 agosto 2015, n. 30/E, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento connessa alle sole modalità di incasso della rendita, ha puntualizzato che quando tali pensioni sono state accreditate su conti elvetici senza l'intervento di un intermediario finanziario residente, l'imponibile deve essere assoggettato:

- ad un'imposizione sostitutiva del 5%;
e, quindi:
- non ad imposizione ordinaria che costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una differenza di capacità contributiva.

Pertanto, se il contribuente non ha canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano:

- ha la possibilità, *per quanto percepito fino all'anno 2013*, di avvalersi della *procedura di collaborazione volontaria* (voluntary disclosure) inserendo i relativi importi riscossi, distintamente per periodo d'imposta, nella sezione V colonne 7 e 8 della richiesta di accesso alla procedura stessa;
mentre per quanto riscosso nel corso dell'anno 2014:
- può validamente procedere all'indicazione di tale reddito nella sezione V del quadro RM del modello Unico-PF 2015, annotando:
 - la causale residuale "I";
 - il codice della Svizzera (071);
 - la somma imponibile;
 - l'aliquota del 5%
 - l'imposta dovuta;tenendo presente che, ai fini del versamento con il modello F24, può essere utilizzato il codice tributo "1242".

Preclusione all'autocompensazione e compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale

L'art. 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 stabilisce, tra l'altro, che al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2015:

- a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'art. 37, comma 4, dello

stesso decreto legislativo, tenendo presente che dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (€ 700.000,00 dall'anno 2014);

b) in deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomutate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalità di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'art. 34, comma 1, della Legge n. 388/2000 fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi da 2 a 6, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.

Da quanto indicato si intuisce che, in un'ottica di trasparenza, il sostituto d'imposta e/o il datore di lavoro ha la possibilità di procedere sia a recuperare le ritenute versate in più rispetto al dovuto, sia ad effettuare i rimborsi effettuati nei riguardi del sostituto d'imposta mediante compensazione tramite modello F24.

Al riguardo, però, è sorto il dubbio per quanto attiene all'applicabilità, con riferimento a tali compensazioni operate dai sostituti d'imposta, della cosiddetta "preclusione alla autocompensazione" in presenza di debito su ruoli, introdotta dall'art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (noto come "Decreto anticrisi), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122.

Infatti, è opportuno porre in rilievo che, in forza di tale disposizione, *"a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento"*.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente la compensazione "orizzontale" o "esterna" e non quella "verticale" o "interna" e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogate a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta.

Ne deriva, di conseguenza, che, come chiarito con circolare 31/E del 2014 in relazione alle novità fiscali introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, a decorrere dal 2015, i sostituti d'imposta possono procedere a recuperare le somme rimborsate ai sostituiti e ad effettuare i versamenti di ritenute o imposte sostitutive superiori al dovuto dandone evidenza nel modello di pagamento F24.

Nel medesimo documento di prassi, tra l'altro, risulta:

- espressamente previsto che tali compensazioni non concorrono alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in € 700.000,00 per ciascun anno solare dall'art. 34, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- escluso che per tali compensazioni sussista, anche quando di importo superiore a € 15.000 annui, l'obbligo di apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile;

nel presupposto dell'esclusivo utilizzo in compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti (categoria in cui non sono ascrivibili le compensazioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

Ne deriva che, per le medesime ragioni, le stesse non soggiacciono, altresì, al *divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti* (di cui all'art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

Agenda

Scadenario dal 1 al 15 settembre 2015

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
1	AGENZIA DELLE DOGANE - CONTABILITÀ OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO Termine ultimo per l'invio dei dati relativi alle contabilità di luglio dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.	
1	PREU - PRELIEVO UNICO ERARIALE I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) del Tulp, collegati alla rete telematica devono effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° settembre 2012-31 agosto 2013 e 1° settembre 2013-31 agosto 2014 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO - CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° settembre 2013-31 agosto 2014 e 1° settembre 2014-31 agosto 2015 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.	
3	PREU - PRELIEVO UNICO ERARIALE I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del Tulp, collegati alla rete telematica devono effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.	

5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.	
7	AGENZIA DELLE DOGANE - DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alle contabilità dello scorso mese da parte dei destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dei depositari autorizzati del settore alcoli, dei depositari autorizzati che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, dei destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali) che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, dei depositari autorizzati che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e dei destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati), che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
7	AGENZIA DELLE DOGANE - RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso del mese precedente da parte dei depositari autorizzati del settore prodotti energetici e dei depositari autorizzati del settore alcoli.	
10	AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di luglio da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.	
14	AGENZIA DELLE DOGANE - ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE Invio all'Agenzia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso mese di luglio da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle	

	bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
14	<p>RAVVEDIMENTO OPEROSO</p> <p>Scade il termine per provvedere al ravvedimento operoso con la sanzione amministrativa del 3,33% (1/9 del 30%) oltre agli interessi legali, per gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ agli acconti Imu e Tasi dovuti per l'anno 2015 (scaduti lo scorso 16 giugno);✓ alle liquidazioni Iva dello scorso mese di maggio con somma dovuta a favore dell'Erario da parte dei soggetti con partita Iva in regime mensile (adempimento scaduto lo scorso 16 giugno);✓ alle ritenute alla fonte dello scorso mese di maggio da parte dei sostituti d'imposta (adempimento scaduto lo scorso 16 giugno);✓ alle somme dovute per Irpef, Ires, relative addizionali, Irap, Iva, imposte sostitutive e patrimoniali a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli Unico 2015 e Irap 2015, da parte dei contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires "solari", la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 16 giugno 2015.	
15	<p>AGEVOLAZIONI IRPEF E IRES ALLE IMPRESE</p> <p>Presentazione telematica, dalle ore 10:00 della data in esame alle ore 24:00 del 30 settembre 2015, delle richieste al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni):</p> <ul style="list-style-type: none">✓ per la concessione di crediti d'imposta e di contributi a fondo perduto per l'assunzione di personale per attività di ricerca scientifica;✓ per la concessione di borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;✓ per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione di attività di ricerca industriale.	
15	<p>AGRITURISMO - CORRISPETTIVI</p> <p>Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</p>	
15	<p>ALCOLI METILICI</p> <p>Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite</p>	

	ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).	
15	<p>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI</p> <p>Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente.</p> <p>Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;✓ le plusvalenze patrimoniali;✓ le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15	<p>COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI</p> <p>I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO</p> <p>Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.</p>	
15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, eventualmente anche in forma semplificata, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;	

	<ul style="list-style-type: none">• alle prestazioni di servizi “generiche” non soggette all’imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia;• alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell’Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente.	
	<p>Nota Bene</p> <p>Si rammenta che i predetti documenti emessi devono essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>IMPRESSE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</p> <p>In presenza dell’avvenuto esercizio dell’apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all’invio telematico all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell’entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell’obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.</p>	
15	<p>INAIL - ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO</p> <p>Per i datori di lavoro interessati, scade il termine per presentare alla competente sede dell’Inail la domanda di accentramento contributivo avente effetto per l’anno successivo.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ ad annotare, nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite, le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente</i>, con	

riferimento a tale mese;

- all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, *se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;*
- all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, *se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale.*

Formulario operativo

Regolamento aziendale inerente ai rimborsi spese per i lavoratori dipendenti

Il comma 5 dell'art. 51 del Tuir, stabilisce il trattamento fiscale sia delle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro, sia dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte.

Al riguardo, infatti, il lavoratore dipendente è tenuto, tra l'altro, a svolgere la propria prestazione di lavoro nel luogo stabilito dal datore di lavoro, che è generalmente indicato nella lettera o contratto di assunzione. È quindi, del tutto naturale che gli stessi contratti di lavoro prevedano la corresponsione di una indennità aggiuntiva, allorquando il dipendente è tenuto ad espletare una attività fuori della sede naturale in cui lo stesso è tenuto contrattualmente a svolgere la sua attività.

Il trattamento delle indennità di trasferta risulta disciplinato a seconda che le stesse siano o meno svolte nell'ambito del territorio comunale in cui è stabilita la sede di lavoro del dipendente, rilevabile dalla documentazione relativa all'assunzione, stabilendo un trattamento di favore per le indennità percepite in occasione di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro, per cui è opportuno che il datore di lavoro, anche al fine di evitare situazioni di possibile contenzioso, adotti uno specifico regolamento (di seguito viene proposto uno stralcio limitato alla rifusione degli oneri di trasferta, da integrare, modificare e adattare alle esigenze aziendali).

Fac-simile di regolamento aziendale inerente alle trasferte e ai relativi rimborsi spese

1) Aspetti generali

Il trattamento di trasferta si rende applicabile a coloro che, per esigenze di servizio, operano al di fuori del Comune in cui è ubicata la normale sede di lavoro dell'azienda e, da tale sede, si intende avere inizio ogni trasferta.

In relazione al periodo di prevista permanenza fuori sede, il dipendente può trovarsi nella situazione di:

- a) *trasferta*, quando si reca normalmente in missione fuori sede per periodi di durata predeterminabile;
- b) *trasferimento temporaneo*, quando per la prestazione di lavoro è previsto un soggiorno fuori sede per un periodo più o meno lungo consecutivo per lo svolgimento in modo continuativo della stessa in altra sede.

Le trasferte, pertanto, sono regolamentate, a seconda della durata e della destinazione, come segue:

- *trasferte in Italia:*
 - brevi (massimo n. ... giorni);
 - medie (massimo n. ... mesi);
 - lunghe (più di n. ... mesi);
- *trasferte all'estero:*

- brevi (massimo n. ... giorni);
- medie (massimo n. ... mesi);
- lunghe (più di n. ... mesi);

e a seconda del modo di rimborso in:

- a piè di lista;
- a forfait (o a diaria);
- misto;

oltre a contratti specifici per particolari permanenze all'estero.

2) *Forme di rimborso*

Il rimborso delle spese ai lavoratori dipendenti per i soggiorni fuori sede avviene mediante riconoscimento:

- a) di un'indennità giornaliera di trasferta corrisposta a titolo forfettario (diaria);
- b) delle spese effettivamente sostenute per soggiornare fuori sede (piè di lista).

Ne deriva, di conseguenza, che nel caso della corresponsione:

- a) *della diaria*, il lavoratore non è tenuto a fornire alcun giustificativo, in quanto il datore di lavoro procederà a liquidare l'indennità prevista sulla base di quanto esposto nel modulo della "nota spese", tenendo al riguardo presente, che l'importo sarà assoggettato per la parte eccedente la quota esclusa alle aliquote contributive e fiscali, come previsto dalle vigenti disposizioni;
- b) *del rimborso a piè di lista*, il lavoratore dipendente, per ottenere il rimborso degli oneri sostenuti è tenuto a presentare i giustificativi fiscalmente validi, come successivamente specificato. Ricorrendone i dovuti presupposti, il datore di lavoro non assoggetterà ad alcuna ritenuta contributiva o fiscale l'importo degli oneri oggetto di effettivo rimborso.

3) *Rimborsi delle indennità di trasferta*

Per il soggiorno dei dipendenti fuori sede, valgono le seguenti regole:

- a) *diaria forfettaria giornaliera e parziale in Italia*. Per quanto riguarda l'importo della diaria giornaliera e parziale si fa riferimento all'entità vigente secondo gli accordi periodicamente stabiliti e concordati con la direzione, mentre per quanto attiene il diritto al rimborso da parte del dipendente si ritiene utile precisare quanto segue:

- 1) *per i lavoratori dipendenti in uscita* gli oneri sostenuti vengono rimborsati tenendo presente che:
 - il rimborso della prima colazione compete se l'uscita avviene prima delle ore ... (es.: ore 9:00);
 - il rimborso della seconda colazione compete se l'uscita avviene prima delle ore ... (es.: 12:00);
 - il rimborso della cena compete se l'uscita avviene prima delle ore ... (es.: 21:00);
 - il rimborso delle spese di alloggio compete quando sussiste l'effettivo pernottamento fuori sede;
- 2) *per i lavoratori dipendenti che rientrano*, gli oneri sostenuti vengono rimborsati tenendo presente che:
 - il rimborso della prima colazione compete se il rientro avviene dopo le ore ... (es.: ore 9:00);

- il rimborso della seconda colazione compete se il rientro avviene dopo le ore (es.: 13:00);
- il rimborso della cena compete se il rientro avviene dopo le ore (es.: 21:00).

Gli oneri di partenza e di rientro, ai fini dei calcoli suaccennati, devono essere considerati, ovviamente, con riferimento all'abitazione privata del dipendente, deducendo il tempo occorrente per recarsi alla sede di lavoro;

- b) *diaria forfettaria giornaliera e parziale all'estero*. Per le trasferte effettuate all'estero, gli importi di cui al punto precedente devono essere concordati, di volta in volta, con il responsabile del settore di appartenenza e con il responsabile del personale, tenendo conto dei Paesi di destinazione;
- c) *indennità per trasferimento temporaneo*. Quando le necessità operative impongono soggiorni fuori sede per periodi particolari, può essere concordata una regolamentazione diversa della trasferta, che può prevedere anche l'intervento diretto dell'azienda nel sostenere alcuni oneri, con la conseguente divisione delle forme di rimborso.

Il responsabile del settore interessato, d'accordo con il responsabile del personale, è tenuto a:

- concordare con il collaboratore, le condizioni particolari;
- dare comunicazione scritta all'ufficio personale dell'accordo raggiunto.

4) *Rimborsi degli oneri sostenuti*

Le spese sostenute dal dipendente possono essere suddivise in:

- a) *spese di trasporto*, quando si riferiscono agli oneri sostenuti per l'uso di mezzi di trasporto pubblici o privati;
- b) *spese di soggiorno*, quando si individuano negli oneri sostenuti per l'alloggio e il vitto;
- c) *spese secondarie e accessorie*, quando si possono considerare collegate alla trasferta in relazione alla prestazione e cioè in oneri:
 - telefonici;
 - postali;e similari;
- d) *spese non documentabili*, quando risulta mancante il giustificativo, anche se l'onere può essere ritenuto corrispondente alla situazione.

5) *Le autorizzazioni per le trasferte*.

Le trasferte sia in Italia, sia all'estero, devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile del settore di appartenenza o dalla persona da questi delegata, mediante sottoscrizione dell'ordine di servizio o dell'incarico specifico redatto su apposito modulo «autorizzazione per trasferte» tenendo presente che:

- a) *l'originale* deve essere inviato al servizio del personale per il controllo delle persone presenti in sede;
- b) *il secondo esemplare* deve essere consegnato *all'ufficio cassa* per la corresponsione di eventuali anticipi (per anticipi in valuta la richiesta deve necessariamente pervenire al predetto ufficio almeno ... giorni lavorativi prima della data di partenza);
- c) *il terzo esemplare* deve essere inviato alla *segreteria generale* per l'acquisizione dei biglietti o per effettuare le previste prenotazioni;
- d) *l'ultimo esemplare* deve essere conservato dall'ufficio che ha autorizzato la trasferta.

La congruità degli anticipi per gli oneri di viaggio corrisposti ai dipendenti, deve essere, in ogni caso, stabilita dalla persona che autorizza le trasferte.

6) La scelta del mezzo di trasporto.

Salvo i casi diversi espressamente previsti nell'autorizzazione per la trasferta, valgono i seguenti criteri:

- a) *per i viaggi di andata fino a Km ... (es: Km 200)*: sono ammessi tutti i mezzi di trasporto pubblici e privati;
- b) *per i viaggi di andata superiori a Km ... (es: Km 200) e fino a Km ... (es: Km 500)*: è normale l'uso del treno (è, quindi, in genere, da ritenersi escluso l'uso dell'autovettura);
- c) *per i viaggi di andata superiori a Km ... (es: Km 500)*: si ritiene consentito l'uso sia del treno, sia dell'aereo;
- d) *per i viaggi all'estero*: si ritiene consentito l'uso sia del treno, sia dell'aereo.

Se motivi lo consigliano, il lavoratore dipendente può essere autorizzato ad utilizzare:

- un'autovettura messa a disposizione dalla società;
- l'auto propria;

anche nell'ipotesi in cui è obbligatorio l'uso del treno o dell'aereo.

7) Le modalità per il rimborso delle spese di viaggio anticipate dal dipendente.

Il rimborso degli oneri anticipati dal dipendente e, di conseguenza, di competenza della società avverrà:

- a) se si riferiscono a biglietti di treno, aereo, pullman, ed altri mezzi pubblici, incluso il noleggio auto, per l'intero importo del biglietto o della fattura che il dipendente avrà cura di allegare alla nota spese;
- b) se si riferiscono all'utilizzo dell'auto propria del dipendente, sulla base delle indennità chilometriche previste dall'AcI per il tipo di vettura e su un percorso medio di 15.000 Km/annui.

In ogni caso, per i viaggi dei lavoratori dipendenti con la propria autovettura, è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del responsabile del settore diretto superiore.

Detta autorizzazione può essere concessa soltanto per validi motivi di servizio o convenienza oggettiva e se il veicolo è convenientemente assicurato per la responsabilità verso terzi, comprese le persone trasportate.

I pedaggi autostradali vengono rimborsati solamente dietro presentazione della ricevuta di pagamento (lo stesso vale per gli eventuali oneri e spese di parcheggio).

In caso di incidente, i danni alla propria auto, non risarciti dai terzi, sono considerati a carico dell'azienda a piè di lista. La valutazione del danno deve, comunque, essere assoggettata ad una perizia preventiva di un meccanico di comune fiducia.

Il lavoratore dipendente, in ogni caso, è tenuto a dimostrare che tale danno è avvenuto durante un viaggio di servizio per conto del datore di lavoro e che è accaduto sul percorso di servizio (cioè dall'azienda al posto di svolgimento dell'attività).

In caso di distruzione del veicolo hanno testo le valutazioni pubblicate dal mensile "Quattroruote" o quelle di mercato (sentendo due o più acquirenti di macchine usate) nel caso di macchine molto vecchie o non di recente fabbricazione.

Le ore di viaggio secondo l'itinerario, preventivamente concordato e con il mezzo di volta in volta autorizzato:

- se cadono entro il normale orario di lavoro in sede, vengono retribuite e considerate a tutti gli effetti come ore lavorative ordinarie;
- eccedenti le ore normali di lavoro in sede, saranno retribuite con le modalità stabilite dal contratto collettivo di lavoro, tenendo presente che ai lavoratori che usufruiscono nei viaggi notturni del vagone letto, non saranno retribuite le ore di viaggio come sopra specificato.

Sarà, invece, riconosciuta un'indennità di disagio sostitutiva pari all'importo di un pernottamento.

Il datore di lavoro, non procederà, in ogni caso, a pagamenti di maggiori ore di viaggio dovute a fermate effettuate per motivi personali o, comunque, non autorizzate.

8) I documenti giustificativi

Tutte le spese a piè di lista devono essere sempre giustificate con documenti da considerarsi fiscalmente validi e conformi alle vigenti disposizioni. Ne deriva di conseguenza che:

- a) le spese di viaggio effettuate con mezzi pubblici e pagate direttamente dal dipendente, devono sempre essere documentate con il biglietto di trasporto;
- b) i noleggi di autovettura non prenotata precedentemente dalla società e pagata direttamente dal lavoratore dipendente, devono essere documentate da regolare fattura intestata al dipendente e all'azienda;
- c) le spese di taxi devono essere sempre documentate richiedendo al taxista una ricevuta (si consiglia il dipendente di munirsi di appositi biglietti dove far apporre i dati necessari, qualora i taxisti ne fossero sprovvisti);
- d) gli oneri di soggiorno devono essere giustificati sempre con la ricevuta fiscale riportante il nominativo del dipendente;
- e) i documenti giustificativi nel caso di viaggi all'estero, ad eccezione delle permanenze che comportano il rimborso forfettario, devono essere provati con gli ordinari addebiti di bar, albergo, ristorante, ecc.;
- f) gli acquisti di materiale vario, posti in essere dal lavoratore in trasferta, devono risultare da regolare fattura o similare documento intestato all'azienda.

Indici, dati e schede operative

Coefficienti di rivalutazione del TFR – Aggiornamento mese di luglio 2015

2013	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,125	0,265845
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,250	0,390845
Marzo	15 mar.	14 apr.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,375	0,656690
Aprile	15 apr.	14 mag.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,500	0,781590
Maggio	15 mag.	14 giu.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,625	0,906690
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	0,750	1,172535
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,7	0,657222	0,492958	0,875	1,367958
Agosto	15 ago.	14 set.	107,6	1,1	1,032864	0,774648	1,000	1,774548
Settembre	15 set.	14 ott.	107,2	0,7	0,657277	0,492958	1,125	1,617958
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,250	1,672535
Novembre	15 nov.	14 dic.	106,8	0,3	0,281690	0,211268	1,375	1,586268
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,500	1,922535
2014	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,125	0,265056
Febbraio	15 feb.	14 mar.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,250	0,320028
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,375	0,445028
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,500	0,710084
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,625	0,765056
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,750	0,960084
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,875	1,015056
Agosto	15 ago.	14 set.	107,5	0,4	0,373483	0,280112	1,000	1,280112
Settembre	15 set.	14 ott.	107,1	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	1,250	1,320028
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione

<i>Mesi</i>	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.					1,000	
Settembre	15 set.	14 ott.					1,125	
Ottobre	15 ott.	14 nov.					1,250	
Novembre	15 nov.	14 dic.					1,375	
Dicembre	15 dic.	14 gen.					1,500	

Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto mese di luglio 2015

Nel mese di luglio 2015, che esplica effetti dal 15 luglio 2015 al 14 agosto 2015, il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è pari a **1,015187**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare.

Ai fini operativi, per il mese di luglio 2015 si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2014 (107,0) e quello del mese di luglio 2015 (107,2), e, quindi, individuare la differenza che risulta pari a "0,2" [107,2 – 107,0];
- a trasformare la differenza individuata (0,2) in dato o valore di riferimento percentuale.

Il conteggio è il seguente:

$$[0,2 : 107,0 = X : 100]$$

da cui:

$$X = (0,2 \times 100) : 107,0 = 0,186916;$$

- il dato o valore di riferimento percentuale deve essere ridotto al 75% e, quindi, da "0,186916" diventa "0,140187" (75% di 0,186916), al qual si deve aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese di luglio è pari alla "0,875" [0,125 x 7], consentendo di pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione del mese di luglio 2015 pari a "1,015187" [0,140187 + 0,875].

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Aggiornamento mese di luglio 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2						

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – Aggiornamento mese di luglio 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9

2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1					

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti – Aggiornamento mese di luglio 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	-0,1					

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di luglio 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,400	47,391	46,073	42,288	40,305	37,841	36,660	34,750	33,043	33,134	34,644	35,738	38,500
1948	36,378	36,768	35,810	35,677	36,141	36,431	38,282	36,757	35,877	36,409	36,167	35,825	36,362
1949	35,334	35,525	35,369	34,866	34,901	35,299	36,309	35,877	36,052	36,865	36,773	37,057	35,836
1950	37,200	37,106	37,620	37,068	37,007	36,521	36,516	35,882	35,180	35,611	35,250	35,166	36,325
1951	34,673	34,064	33,879	33,130	33,091	32,654	32,667	32,783	32,796	32,706	32,506	32,523	33,108
1952	32,625	32,267	32,171	32,019	31,896	31,686	31,610	31,594	31,368	31,310	31,270	31,388	31,759
1953	31,435	31,376	31,380	31,076	30,892	30,804	31,270	31,361	31,220	31,099	30,949	31,022	31,154
1954	30,980	30,850	30,942	30,748	30,360	30,111	30,003	30,031	30,075	30,126	29,988	29,945	30,337
1955	29,956	30,024	29,956	29,710	29,441	29,245	29,351	29,303	29,393	29,400	29,276	29,082	29,511
1956	28,880	28,499	28,165	27,995	27,848	27,963	28,026	28,013	27,938	28,092	28,061	27,910	28,111
1957	27,639	27,805	27,941	27,960	27,861	27,805	27,636	27,611	27,484	27,262	27,071	26,916	27,578
1958	26,647	26,758	26,721	26,305	26,034	25,859	25,923	26,042	26,126	26,380	26,475	26,607	26,319
1959	26,503	26,579	26,652	26,604	26,531	26,536	26,567	26,528	26,399	26,225	26,061	25,980	26,427
1960	25,774	25,878	25,972	25,926	25,816	25,715	25,647	25,689	25,710	25,702	25,584	25,516	25,744
1961	25,314	25,302	25,286	25,134	25,046	25,006	25,036	24,988	24,914	24,876	24,690	24,576	25,013
1962	24,356	24,332	24,191	23,890	23,890	23,777	23,687	23,732	23,620	23,531	23,443	23,203	23,799
1963	22,822	22,413	22,313	22,195	22,195	22,195	22,214	22,175	21,961	21,751	21,751	21,619	22,136
1964	21,415	21,361	21,270	21,180	21,090	20,897	20,775	20,741	20,655	20,536	20,452	20,369	20,897
1965	20,270	20,237	20,188	20,139	20,075	20,027	19,963	19,947	19,915	19,899	19,883	19,805	20,027
1966	19,742	19,742	19,727	19,664	19,618	19,634	19,618	19,634	19,634	19,572	19,511	19,450	19,634
1967	19,401	19,420	19,382	19,343	19,305	19,268	19,230	19,192	19,117	19,136	19,136	19,136	19,249
1968	19,062	19,080	19,062	19,025	19,006	19,025	19,043	19,025	18,988	18,970	18,951	18,878	19,006
1969	18,824	18,824	18,752	18,663	18,628	18,557	18,435	18,384	18,332	18,247	18,179	18,095	18,487
1970	17,996	17,865	17,816	17,736	17,672	17,640	17,609	17,561	17,421	17,344	17,253	17,177	17,593
1971	17,114	17,064	16,982	16,932	16,835	16,787	16,723	16,692	16,581	16,504	16,457	16,427	16,755
1972	16,335	16,245	16,200	16,155	16,052	15,964	15,892	15,807	15,652	15,446	15,338	15,298	15,864
1973	15,114	14,973	14,846	14,673	14,468	14,373	14,303	14,234	14,165	14,007	13,853	13,627	14,373
1974	13,450	13,228	12,851	12,693	12,513	12,277	11,984	11,744	11,372	11,142	10,975	10,880	12,033
1975	10,754	10,630	10,617	10,472	10,404	10,300	10,240	10,187	10,093	9,968	9,884	9,790	10,270
1976	9,693	9,535	9,338	9,068	8,917	8,876	8,823	8,748	8,594	8,314	8,141	8,041	8,814
1977	8,013	7,835	7,718	7,638	7,540	7,470	7,413	7,363	7,284	7,207	7,102	7,068	7,463
1978	7,001	6,929	6,859	6,785	6,713	6,657	6,607	6,578	6,490	6,420	6,364	6,318	6,637
1979	6,198	6,108	6,033	5,935	5,860	5,803	5,750	5,694	5,557	5,431	5,361	5,275	5,735
1980	5,107	5,019	4,974	4,897	4,854	4,809	4,729	4,681	4,583	4,506	4,414	4,357	4,734
1981	4,299	4,223	4,163	4,106	4,049	4,008	3,975	3,948	3,893	3,817	3,754	3,716	3,988

1982	3,667	3,619	3,586	3,554	3,514	3,481	3,430	3,369	3,322	3,258	3,216	3,194	3,428
1983	3,149	3,108	3,080	3,048	3,019	3,002	2,973	2,962	2,924	2,876	2,846	2,833	2,981
1984	2,799	2,770	2,751	2,731	2,716	2,700	2,691	2,683	2,664	2,637	2,621	2,604	2,696
1985	2,577	2,550	2,533	2,511	2,497	2,484	2,476	2,471	2,460	2,431	2,414	2,398	2,482
1986	2,387	2,371	2,362	2,355	2,346	2,337	2,337	2,333	2,326	2,313	2,305	2,298	2,340
1987	2,284	2,275	2,267	2,261	2,252	2,244	2,238	2,232	2,216	2,197	2,191	2,187	2,236
1988	2,176	2,170	2,160	2,153	2,147	2,140	2,134	2,125	2,114	2,098	2,081	2,074	2,131
1989	2,058	2,041	2,031	2,018	2,010	2,000	1,995	1,992	1,983	1,964	1,956	1,947	1,999
1990	1,935	1,922	1,914	1,907	1,902	1,894	1,887	1,875	1,864	1,849	1,837	1,830	1,884
1991	1,817	1,801	1,796	1,788	1,781	1,772	1,769	1,764	1,756	1,742	1,730	1,726	1,770
1992	1,713	1,708	1,701	1,694	1,685	1,679	1,677	1,675	1,670	1,660	1,650	1,648	1,679
1993	1,642	1,635	1,632	1,626	1,619	1,612	1,606	1,604	1,602	1,592	1,584	1,584	1,612
1994	1,575	1,570	1,567	1,562	1,556	1,554	1,549	1,546	1,542	1,534	1,528	1,523	1,551
1995	1,517	1,505	1,493	1,485	1,476	1,468	1,467	1,462	1,458	1,450	1,442	1,439	1,472
1996	1,437	1,433	1,429	1,421	1,415	1,413	1,415	1,414	1,410	1,408	1,404	1,403	1,417
1997	1,400	1,399	1,398	1,396	1,392	1,392	1,392	1,392	1,390	1,386	1,382	1,382	1,392
1998	1,378	1,374	1,374	1,372	1,369	1,368	1,368	1,367	1,365	1,363	1,362	1,362	1,368
1999	1,360	1,358	1,355	1,350	1,348	1,348	1,345	1,345	1,342	1,339	1,334	1,333	1,347
2000	1,332	1,326	1,322	1,321	1,318	1,313	1,311	1,311	1,308	1,305	1,299	1,298	1,313
2001	1,292	1,288	1,287	1,282	1,279	1,277	1,277	1,277	1,275	1,272	1,270	1,269	1,279
2002	1,263	1,259	1,256	1,253	1,251	1,248	1,247	1,245	1,243	1,240	1,237	1,236	1,248
2003	1,231	1,229	1,225	1,222	1,221	1,220	1,217	1,215	1,212	1,211	1,208	1,208	1,218
2004	1,206	1,202	1,202	1,199	1,197	1,194	1,193	1,191	1,191	1,191	1,188	1,188	1,195
2005	1,188	1,184	1,182	1,178	1,177	1,175	1,172	1,170	1,169	1,167	1,167	1,165	1,175
2006	1,163	1,160	1,158	1,155	1,152	1,151	1,148	1,146	1,146	1,148	1,147	1,146	1,152
2007	1,145	1,143	1,141	1,139	1,136	1,133	1,130	1,129	1,129	1,125	1,121	1,117	1,132
2008	1,113	1,111	1,105	1,103	1,097	1,092	1,087	1,086	1,089	1,089	1,093	1,094	1,097
2009	1,097	1,094	1,094	1,092	1,089	1,088	1,088	1,084	1,087	1,086	1,085	1,084	1,089
2010	1,082	1,081	1,078	1,074	1,074	1,074	1,070	1,067	1,070	1,068	1,067	1,063	1,072
2011	1,059	1,056	1,052	1,047	1,046	1,045	1,042	1,039	1,039	1,035	1,034	1,031	1,044
2012	1,027	1,023	1,019	1,014	1,015	1,013	1,012	1,008	1,008	1,008	1,009	1,007	1,013
2013	1,005	1,005	1,003	1,003	1,003	1,001	1,000	0,996	1,000	1,001	1,004	1,001	1,002
2014	0,999	1,000	1,000	0,998	0,999	0,998	0,999	0,997	1,001	1,000	1,002	1,002	1,000
2015	1,007	1,004	1,002	1,001	1,000	0,999	1,000						

Individuazione delle variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di luglio 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.740,0	4.639,1	4.507,3	4.128,8	3.930,5	3.684,1	3.566,0	3.375,0	3.204,3	3.213,4	3.364,4	3.473,8	3.750,0
1948	3.537,8	3.576,8	3.481,0	3.467,7	3.514,1	3.543,1	3.728,2	3.575,7	3.487,7	3.540,9	3.516,7	3.482,5	3.536,2
1949	3.433,4	3.452,5	3.436,9	3.386,6	3.390,1	3.429,9	3.530,9	3.487,7	3.505,2	3.586,5	3.577,3	3.605,7	3.483,6
1950	3.620,0	3.610,6	3.662,0	3.606,8	3.600,7	3.552,1	3.551,6	3.488,2	3.418,0	3.461,1	3.425,0	3.416,6	3.532,5
1951	3.367,3	3.306,4	3.287,9	3.213,0	3.209,1	3.165,4	3.166,7	3.178,3	3.179,6	3.170,6	3.150,6	3.152,3	3.210,8
1952	3.162,5	3.126,7	3.117,1	3.101,9	3.089,6	3.068,6	3.061,0	3.059,4	3.036,8	3.031,0	3.027,0	3.038,8	3.075,9
1953	3.043,5	3.037,6	3.038,0	3.007,6	2.989,2	2.980,4	3.027,0	3.036,1	3.022,0	3.009,9	2.994,9	3.002,2	3.015,4
1954	2.998,0	2.985,0	2.994,2	2.974,8	2.936,0	2.911,1	2.900,3	2.903,1	2.907,5	2.912,6	2.898,8	2.894,5	2.933,7
1955	2.895,6	2.902,4	2.895,6	2.871,0	2.844,1	2.824,5	2.835,1	2.830,3	2.839,3	2.840,0	2.827,6	2.808,2	2.851,1
1956	2.788,0	2.749,9	2.716,5	2.699,5	2.684,8	2.696,3	2.702,6	2.701,3	2.693,8	2.709,2	2.706,1	2.691,0	2.711,1
1957	2.663,9	2.680,5	2.694,1	2.696,0	2.686,1	2.680,5	2.663,6	2.661,1	2.648,4	2.626,2	2.607,1	2.591,6	2.657,8
1958	2.564,7	2.575,8	2.572,1	2.530,5	2.503,4	2.485,9	2.492,3	2.504,2	2.512,6	2.538,0	2.547,5	2.560,7	2.531,9
1959	2.550,3	2.557,9	2.565,2	2.560,4	2.553,1	2.553,6	2.556,7	2.552,8	2.539,9	2.522,5	2.506,1	2.498,0	2.542,7
1960	2.477,4	2.487,8	2.497,2	2.492,6	2.481,6	2.471,5	2.464,7	2.468,9	2.471,0	2.470,2	2.458,4	2.451,6	2.474,4
1961	2.431,4	2.430,2	2.428,6	2.413,4	2.404,6	2.400,6	2.403,6	2.398,8	2.391,4	2.387,6	2.369,0	2.357,6	2.401,3
1962	2.335,6	2.333,2	2.319,1	2.289,0	2.289,0	2.277,7	2.268,7	2.273,2	2.262,0	2.253,1	2.244,3	2.220,3	2.279,9
1963	2.182,2	2.141,3	2.131,3	2.119,5	2.119,5	2.119,5	2.121,4	2.117,5	2.096,1	2.075,1	2.075,1	2.061,9	2.113,6
1964	2.041,5	2.036,1	2.027,0	2.018,0	2.009,0	1.989,7	1.977,5	1.974,1	1.965,5	1.953,6	1.945,2	1.936,9	1.989,7
1965	1.927,0	1.923,7	1.918,8	1.913,9	1.907,5	1.902,7	1.896,3	1.894,7	1.891,5	1.889,9	1.888,3	1.880,5	1.902,7
1966	1.874,2	1.874,2	1.872,7	1.866,4	1.861,8	1.863,4	1.861,8	1.863,4	1.863,4	1.857,2	1.851,1	1.845,0	1.863,4
1967	1.840,1	1.842,0	1.838,2	1.834,3	1.830,5	1.826,8	1.823,0	1.819,2	1.811,7	1.813,6	1.813,6	1.813,6	1.824,9
1968	1.806,2	1.808,0	1.806,2	1.802,5	1.800,6	1.802,5	1.804,3	1.802,5	1.798,8	1.797,0	1.795,1	1.787,8	1.800,6
1969	1.782,4	1.782,4	1.775,2	1.766,3	1.762,8	1.755,7	1.743,5	1.738,4	1.733,2	1.724,7	1.717,9	1.709,5	1.748,7
1970	1.699,6	1.686,5	1.681,6	1.673,6	1.667,2	1.664,0	1.660,9	1.656,1	1.642,1	1.634,4	1.625,3	1.617,7	1.659,3
1971	1.611,4	1.606,4	1.598,2	1.593,2	1.583,5	1.578,7	1.572,3	1.569,2	1.558,1	1.550,4	1.545,7	1.542,7	1.575,5
1972	1.533,5	1.524,5	1.520,0	1.515,5	1.505,2	1.496,4	1.489,2	1.480,7	1.465,2	1.444,6	1.433,8	1.429,8	1.486,4
1973	1.411,4	1.397,3	1.384,6	1.367,3	1.346,8	1.337,3	1.330,3	1.323,4	1.316,5	1.300,7	1.285,3	1.262,7	1.337,3
1974	1.245,0	1.222,8	1.185,1	1.169,3	1.151,3	1.127,7	1.098,4	1.074,4	1.037,2	1.014,2	997,5	988,0	1.103,3
1975	975,4	963,0	961,7	947,2	940,4	930,0	924,0	918,7	909,3	896,8	888,4	879,0	927,0
1976	869,3	853,5	833,8	806,8	791,7	787,6	782,3	774,8	759,4	731,4	714,1	704,1	781,4
1977	701,3	683,5	671,8	663,8	654,0	647,0	641,3	636,3	628,4	620,7	610,2	606,8	646,3
1978	600,1	592,9	585,9	578,5	571,3	565,7	560,7	557,8	549,0	542,0	536,4	531,8	563,7
1979	519,8	510,8	503,3	493,5	486,0	480,3	475,0	469,4	455,7	443,1	436,1	427,5	473,5
1980	410,7	401,9	397,4	389,7	385,4	380,9	372,9	368,1	358,3	350,6	341,4	335,7	373,4
1981	329,9	322,3	316,3	310,6	304,9	300,8	297,5	294,8	289,3	281,7	275,4	271,6	298,8
1982	266,7	261,9	258,6	255,4	251,4	248,1	243,0	236,9	232,2	225,8	221,6	219,4	242,8

1983	214,9	210,8	208,0	204,8	201,9	200,2	197,3	196,2	192,4	187,6	184,6	183,3	198,1
1984	179,9	177,0	175,1	173,1	171,6	170,0	169,1	168,3	166,4	163,7	162,1	160,4	169,6
1985	157,7	155,0	153,3	151,1	149,7	148,4	147,6	147,1	146,0	143,1	141,4	139,8	148,2
1986	138,7	137,1	136,2	135,5	134,6	133,7	133,7	133,3	132,6	131,3	130,5	129,8	134,0
1987	128,4	127,5	126,7	126,1	125,2	124,4	123,8	123,2	121,6	119,7	119,1	118,7	123,6
1988	117,6	117,0	116,0	115,3	114,7	114,0	113,4	112,5	111,4	109,8	108,1	107,4	113,1
1989	105,8	104,1	103,1	101,8	101,0	100,0	99,5	99,2	98,3	96,4	95,6	94,7	99,9
1990	93,5	92,2	91,4	90,7	90,2	89,4	88,7	87,5	86,4	84,9	83,7	83,0	88,4
1991	81,7	80,1	79,6	78,8	78,1	77,2	76,9	76,4	75,6	74,2	73,0	72,6	77,0
1992	71,3	70,8	70,1	69,4	68,5	67,9	67,7	67,5	67,0	66,0	65,0	64,8	67,9
1993	64,2	63,5	63,2	62,6	61,9	61,2	60,6	60,4	60,2	59,2	58,4	58,4	61,2
1994	57,5	57,0	56,7	56,2	55,6	55,4	54,9	54,6	54,2	53,4	52,8	52,3	55,1
1995	51,7	50,5	49,3	48,5	47,6	46,8	46,7	46,2	45,8	45,0	44,2	43,9	47,2
1996	43,7	43,3	42,9	42,1	41,5	41,3	41,5	41,4	41,0	40,8	40,4	40,3	41,7
1997	40,0	39,9	39,8	39,6	39,2	39,2	39,2	39,2	39,0	38,6	38,2	38,2	39,2
1998	37,8	37,4	37,4	37,2	36,9	36,8	36,8	36,7	36,5	36,3	36,2	36,2	36,8
1999	36,0	35,8	35,5	35,0	34,8	34,8	34,5	34,5	34,2	33,9	33,4	33,3	34,7
2000	33,2	32,6	32,2	32,1	31,8	31,3	31,1	31,1	30,8	30,5	29,9	29,8	31,3
2001	29,2	28,8	28,7	28,2	27,9	27,7	27,7	27,7	27,5	27,2	27,0	26,9	27,9
2002	26,3	25,9	25,6	25,3	25,1	24,8	24,7	24,5	24,3	24,0	23,7	23,6	24,8
2003	23,1	22,9	22,5	22,2	22,1	22,0	21,7	21,5	21,2	21,1	20,8	20,8	21,8
2004	20,6	20,2	20,2	19,9	19,7	19,4	19,3	19,1	19,1	19,1	18,8	18,8	19,5
2005	18,8	18,4	18,2	17,8	17,7	17,5	17,2	17,0	16,9	16,7	16,7	16,5	17,5
2006	16,3	16,0	15,8	15,5	15,2	15,1	14,8	14,6	14,6	14,8	14,7	14,6	15,2
2007	14,5	14,3	14,1	13,9	13,6	13,3	13,0	12,9	12,9	12,5	12,1	11,7	13,2
2008	11,3	11,1	10,5	10,3	9,7	9,2	8,7	8,6	8,9	8,9	9,3	9,4	9,7
2009	9,7	9,4	9,4	9,2	8,9	8,8	8,8	8,4	8,7	8,6	8,5	8,4	8,9
2010	8,2	8,1	7,8	7,4	7,4	7,4	7,0	6,7	7,0	6,8	6,7	6,3	7,2
2011	5,9	5,6	5,2	4,7	4,6	4,5	4,2	3,9	3,9	3,5	3,4	3,1	4,4
2012	2,7	2,3	1,9	1,4	1,5	1,3	1,2	0,8	0,8	0,8	0,9	0,7	1,3
2013	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,0	-0,4	0,0	0,1	0,4	0,1	0,2
2014	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	-0,3	0,1	0,0	0,2	0,2	0,0
2015	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	-0,1	0,0						

Dossier Casi e Contabilità

Quadro RW e conto corrente bancario di un esercente un'attività commerciale detenuta in Slovenia utilizzato nell'esercizio della propria attività

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe).

Si rammenta che l'obbligo di monitoraggio, per l'anno 2014, non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non è stato superiore a € 10.000,00 (art. 2, comma 4-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50), tenendo presente, che rimane fermo l'obbligo di compilazione del quadro se si rende dovuta l'Ivafe.

Tra i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Ne deriva, pertanto, che l'obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

A chiarimento di tale particolare adempimento, valga la seguente esemplificazione.

Caso – si consideri l'ipotesi dell'imprenditore Paolo Rossi, residente in Italia, esercente un'attività commerciale, che detiene in Slovenia un c/c bancario utilizzato nell'esercizio della propria attività per il quale:

- il saldo attivo all'1 gennaio 2014 risultava di entità pari a € 21.000;
 - la giacenza media durante l'intero anno 2014 è stata pari a € 7.000;
- e che, nel corso dell'anno 2014, non sono maturati interessi attivi.

Soluzione

Il quadro RW deve risultare così compilato:

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1	2	3 01	4 260	5 100	6 2	7 21.000,00	8 7.000,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
	9 ,00		10		11 34,00		12	
RW1	Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	
	14 ,00		15 34,00		16 ,00		17 ,00	
			Vedere istruzioni		Quota partecipazione		Solo monitoraggio	
			18 <input type="checkbox"/>		19 <input checked="" type="checkbox"/>		20 <input type="checkbox"/>	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori			
	21		22		23		24 <input type="checkbox"/>	

Al riguardo, le istruzioni che accompagnano il quadro in esame precisano, in relazione ai diversi campi, che si deve indicare:

- **nella colonna 1**, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
 - 1 proprietà
 - 2 usufrutto
 - 3 nuda proprietà
 - 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
- **nella colonna 2**, il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
- **nella colonna 3**, il codice di individuazione del bene, rilevato dall'apposita "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria" (per i conti correnti il codice è "01");
- **nella colonna 4**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco Paesi e Territori esteri" (per la Slovenia il codice è "260");
- **nella colonna 5**, la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento situato all'estero;
- **nella colonna 6**, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
 - 1 valore di mercato;
 - 2 valore nominale;
 - 3 valore di rimborso;
 - 4 costo d'acquisto;
 - 5 valore catastale;
 - 6 -valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;
- **nella colonna 7**, il valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività;
- **nella colonna 8**, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività, tenendo presente che per i conti correnti e libretti di risparmio deve risultare annotato il valore medio di giacenza;

- **nella colonna 9**, l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta se l'attività riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
- **nella colonna 10**, il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'Ivafe; (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'Ivafe);
- **nella colonna 11**, riportare l'Ivafe calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
 - applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l'aliquota dello 0,20 per cento per le attività finanziarie diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
 - in misura fissa pari a € 34,20 (arr. A € 34,00), rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite deve essere calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti;
- **nella colonna 12**, il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l'Ivie; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'Ivie);
- **nella colonna 13**, riportare l'Ivie calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare l'aliquota dello 0,76 per cento o l'aliquota dello 0,40 per cento per l'immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 deve essere specificato il codice 19). In tal caso l'imposta è dovuta anche se l'imposta sul valore complessivo dell'immobile non supera € 200,00;
- **nella colonna 14**, il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o l'attività finanziaria detenuta. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;
- **nella colonna 15**, l'Ivafe dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 11) e il credito d'imposta spettante (colonna 14);
- **nella colonna 16**, la detrazione spettante di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **nella colonna 17**, l'Ivie dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 13) e il credito d'imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16);
- **nella colonna 18**, barrare la casella nel caso in cui i redditi relativi alle attività finanziarie verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se le predette attività sono infruttifere. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;
- **nella colonna 19**, la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
- **nella colonna 20**, barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della Ivie ovvero della Ivafe;

- nella **colonna 21**, il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 deve risultare compilata con il codice 2 e la colonna 19 con la percentuale relativa alla partecipazione);
- *nelle colonne 22 e 23*, i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione del quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi;
- *nella colonna 24*, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Imposta di registro dovuta per il deposito cauzionale e delle altre garanzie personali previste in un contratto di locazione

L'art. 6 della tariffa, parte prima del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, prevede espressamente l'applicazione dell'aliquota dello 0,50% *"alle garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge"*.

Ne consegue che, se le parti nel contratto di locazione convengono un deposito cauzionale, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi posti a carico del conduttore, questo *non* è soggetto all'aliquota dello 0,50%, se la garanzia è prestata da una delle parti.

Se, invece, la garanzia viene prestata da terzi (ad esempio, deposito costituito da un soggetto estraneo al rapporto di locazione), si rende dovuta l'imposta proporzionale sull'ammontare del deposito costituito.

Inoltre, in merito è anche di rilievo porre in evidenza che l'art. 41, comma 2, del D.P.R. 131/1986 prevede che *"l'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'art. 11 della tariffa [...]"*, e, quindi, non può risultare di entità inferiore ad € 200,00.

A chiarimento dell'assunto, valga la seguente ipotesi.

Caso – si consideri che il signor Paolo Rossi concede in affitto per 4 anni al signor Mario Verdi una unità immobiliare ad uso abitativo sita a Roma.

Il contratto risulta stipulato in data 1° settembre 2015 con decorrenza immediata per un canone di locazione annuo di € 12.000,00. A titolo di cauzione viene depositato dalla signora Maria Bianchi (soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione) l'importo € 3.000,00 (entità corrispondente a 3 mensilità).

Soluzione

L'imposta di registro che deve essere corrisposta deve essere così determinata:

- sul canone annuo di locazione dell'unità immobiliare:
 - 2% di € 12.000,00 = € 240,00;
- sul deposito cauzionale prestato dal soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione:
 - 0,50% di € 3.000,00 = € 15,00 (importo che deve essere integrato al minimo previsto pari a € 200,00).

In totale, l'entità complessiva dell'imposta di registro dovuto sarà pari a € 440,00 [€ 240,00 + € 200,00].